

» Avvogadori di comun, li quali con li consigli di XL possano pro-
 » cedere contro li rettori e magistrati inobbedienti ai loro mandati
 » e proceder anco contra quelli che usassero violenza alli ministri
 » di essi Consigli, come pure sia salva l' autorità del magistrato alla
 » Sanità per quelle materie e in quel modo, che per le leggi è di-
 » sposto. Siano parimenti salve e riservate le inspezioni del magi-
 » strato sopra monasteri, secondo le forme prescritte dalla legge
 » 1628, 25 settembre.

» Si preserva pure e si vuole, che continui l' autorità della Si-
 » gnoria nostra, de' consiglieri, capi di XL al criminale, de' capi
 » del Consiglio X, degli Avvogadori di Comun, de' Censori e degli
 » altri magistrati; giusto alle leggi.

» E perchè esser può conferente per prudenti rispetti nel pro-
 »posito presente l' opera del magistrato degl' inquisitori di Stato,
 » s' impartisce però facoltà al C. X. di delegare pure al detto ma-
 » gistrato quegl' individui casi soltanto, ne' quali alla prudenza di
 » esso Consiglio paresse ciò occorrere per gravi riguardi di Stato,
 » sopra li quali casi delegati si dovrà, previo accurato processo e
 » previi li costituiti di opposizione e le dedite tanto necessarie difese
 » degl' inquisiti, devenirsi per esso magistrato a' castighi meritati
 » anche di carcere e di relegazione in qualunque luogo dello Stato
 » nostro, od in altre più temperate deliberazioni, se così giudicassero
 » convenire alla prudenza ed essere opportuno a quel caso. Ed anzi
 » perchè la severa disciplina de' cittadini importa sommamente non
 » meno alla dignità, che al buon governo della repubblica, debbano
 » gl' inquisitori di Stato inquirere attentamente sopra le colpe dei
 » nobili nostri, quand' anche fossero collocati in pubblici uffizii e
 » dignità, e devenendo contro di essi anche al cauto arresto, se l' im-
 » portanza delle scoperte delinquenze lo richiedesse, debbano quindi
 » immediate presentare il caso e le colpe al C. X. e gl' inquisiti alle
 » solite carceri di esso Consiglio, affinchè con la gravità di tanto
 » giudice e con le forme sopra enunciate vengano ne' convenienti
 » modi punite e riprese. E siccome regola non v' è più certa, per